



# COMUNE DI CREMONA

Estratto del verbale dell' adunanza della Giunta Comunale

NUMERO DI		SEDUTA DEL
Registro	Protocollo	
23		26 gennaio 2005

Oggetto : I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - anno 2005: determinazione delle aliquote.

L' anno duemilacinque addì ventisei del mese di gennaio in Cremona, nella Sala delle Riunioni con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

		Assenti
Corada Prof. Gian Carlo	<i>Sindaco</i>	
Baldani P.I. Luigi	<i>Vice Sindaco</i>	
Bernerì Prof. Gianfranco	<i>Assessore</i>	
Campagnolo Dott. Stefano	<i>Assessore</i>	
Dal Conte Ing. Carlo	<i>Assessore</i>	X
Polenghi Sig.ra Daniela	<i>Assessore</i>	X
Ruggeri Dott.ssa Maura	<i>Assessore</i>	
Ruggeri Rag. Caterina	<i>Assessore</i>	
Soregaroli P.I. Daniele	<i>Assessore</i>	
Spotti Sig.ra Maria	<i>Assessore</i>	
Villa Sig.ra Celestina	<i>Assessore</i>	

Con la partecipazione del Signor Segretario Generale FILIPPINI dott. VINCENZO

Relatore il Signor VILLA sig.ra CELESTINA

COMUNE DI CREMONA – Archivio			
Categ.			

## LA GIUNTA COMUNALE

- Visti:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale veniva istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, ed in particolare l'art. 4 che ha introdotto la possibilità ai Comuni di applicare una aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 – commi 48 – 51 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 con la quale venivano modificati gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, introducendo la facoltà per i Comuni di determinare aliquote differenziate in relazione a diverse tipologie di fabbricati;
- il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, art. 59 – lettera e), che consente tra l'altro di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
- l'art. 30 – comma 12 – della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale si stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2000 le pertinenze, in osservanza all'art. 817 del Codice Civile, devono seguire lo stesso trattamento dell'abitazione principale cui sono asservite;
- l'art. 2 – comma 4 – della legge 4 dicembre 1998, n. 431, con il quale è data facoltà ai comuni di deliberare una aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, in favore di quei soggetti che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi provinciali stipulati fra le Organizzazioni degli inquilini e dei proprietari;
- l'art. 2 – comma 4 – della legge 4 dicembre 1998, n. 431, con il quale è data facoltà ai Comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (ad alta tensione abitativa) e successive modificazioni ed integrazioni, di deliberare una aliquota superiore al limite massimo del 7 per mille (nella misura massima del 2 per mille in più), limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
- l'accordo territoriale del Comune di Cremona in ordine alle locazioni normate dal succitato art. 2 della legge 431/98 e rilevato che nell'interesse della collettività l'Amministrazione comunale intende favorire ulteriormente l'applicazione dell'accordo di cui sopra riducendo l'aliquota agevolata in favore dei proprietari che intendano avvalersene;
- l'art. 3 – comma 53 – della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che recita: "...omissis... l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro";
- ritenuto che per il mantenimento dello standard qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza si rende necessario un aumento del gettito derivante dall'imposta comunale sugli immobili;
- viste le disposizioni regolamentari in materia di imposta comunale sugli immobili;
- visto lo statuto del contribuente;
- visto il Decreto Legge n. 314/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 n. 306, nel quale viene prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2005 e con esso le tariffe e i regolamenti relativi alle entrate comunali;

- visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in data 19 gennaio 2005 dal Direttore del Settore Gestione Entrate sulla regolarità tecnica e in data 24 gennaio 2005 dal Direttore del Settore Affari Economico Finanziari sulla regolarità contabile;
- sentito il relatore e con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- determinare, per l'anno 2005, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
  - aliquota ordinaria del 7 per mille;
  - aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio del Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze;
  - aliquota del 5 per mille in favore delle abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale (figli-genitori-nipoti-fratelli-sorelle);
  - aliquota del 4,5 per mille in favore delle ONLUS e degli Enti senza scopo di lucro proprietarie dell'immobile in cui svolgono la loro attività;
  - aliquota del 3,15 per mille in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2 – comma 4 – della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  - aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate.
- Dare atto che sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come dettagliatamente richiamato in premessa.
- Mandare copia del presente provvedimento ai Settori Affari Economico Finanziari, Affari Generali e Segreteria, Gestione Entrate ed all'Ufficio Relazioni con il pubblico per quanto di rispettiva competenza.
- Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, unitamente alla richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- Trasmettere inoltre copia del presente provvedimento alla LO.SE.RI., concessionaria del servizio di riscossione.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(CORADA *prof. GIAN CARLO*)

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE  
(FILIPPINI *dott. VINCENZO*)

C O P I A